

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE CONGIUNTA DA PARTE DEL COMUNE DI CABELLA LIGURE DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASSANO SPINOLA AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL 22.1.2004 E ART.1 - COMMA 557 -DELLA LEGGE N. 311/2004

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____ del mese di _____, nella sede del Comune di Cassano Spinola

con il presente atto convenzionale a valere tra le parti ad ogni effetto,

TRA

Il Comune di Cassano Spinola, - C.F./partita IVA 02558190068, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Alessandro Busseti, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente medesimo, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune;

e

Il Comune di Cabella Ligure, C.F. 83000730065 - partita IVA.00442220067, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Roberta Daglio, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente medesimo, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune;

PREMESSO CHE

- L'Amministrazione Comunale con deliberazione di n.° _____ del _____ della Giunta Comunale, immediatamente eseguibile, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.1.2004 e art. .1 – comma 557 - della legge n. 311/2004, il proprio dipendente, a tempo indeterminato e a tempo, Rag. Renzo Carlo Repetto - con profilo professionale di Istruttore Direttivo dell'Area Amministrativa – Categoria D1, posizione economica D, che ha espresso il proprio consenso, a prestare attività lavorativa presso il Comune di Cabella Ligure, ed ha approvato lo schema della presente convenzione.

- L'Amministrazione Comunale di Cabella Ligure, con provvedimento di Giunta Comunale n. _____ del _____, immediatamente eseguibile, ha approvato lo schema della presente convenzione.

Le parti, tutto ciò premesso

CONVENGONO E STIPULANO

ART.1 - OGGETTO E FINALITA'

1. La presente convenzione viene attivata a richiesta del Comune di Cabella Ligure, nella persona del Sindaco pro-tempore, per l'utilizzo del dipendente Renzo Carlo Rag. Repetto, Istruttore Direttivo Amministrativo di categoria D1, ai sensi dell'art.14, c.1 del C.C.N.L. 22.01.2004 del Comparto Regione e Autonomie locali nonché dell'art. 1, comma 557 legge 311/2004, previo consenso del proprio dipendente che a tal fine, controfirma la presente convenzione, per 8 (otto) mesi, salvo proroga o rinnovo, su richiesta espressa dell'ente utilizzatore e a decorrere dal giorno 5.03.2019, e per n. 12 ore settimanali, fatta salva la possibilità di incremento al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi demografici, elettorale, protocollo e servizi generali, nonché gli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali, a seguito delle rassegnate dimissioni, in data 31.01.2019, per acquisizione del diritto alla pensione " opzione donna" contributiva dell'unica dipendente addetta e dotata della necessaria competenza e professionalità.

ART. 2 - MODALITÀ OPERATIVE

1. Con la presente convenzione i due Enti prevedono che il Rag. Renzo Carlo Repetto presti la sua attività di servizio presso i due Comuni con la seguente ripartizione dell'orario d'obbligo:

presso il Comune di Cabella Ligure:

- n. 8 ore settimanali, ai sensi dell'art. 14, c. 1 CCNL 22.01.2004;
- n. 4 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1 comma 557, legge 311/2004, salva la possibilità di incremento, sulla base delle effettive esigenze, al fine di garantire gli adempimenti elettorali, e comunque entro la durata massima consentita dal D.Lgs. n.66/2003, di 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario;
- n. 28 ore settimanali presso il Comune di S Cassano Spinola;

2. L'articolazione dell'orario di lavoro presso il Comune di Cabella Ligure sarà determinato di comune accordo temperando le esigenze organizzative dei due Enti.

3 Ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004, il Comune di provenienza autorizza il Comune di Cabella Ligure a servirsi dell'attività lavorativa del dipendente Rag. Renzo Carlo Repetto oltre l'orario settimanale d'obbligo (36 ore settimanali), alle seguenti condizioni:

- nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata media dell'orario di lavoro non deve superare, in ogni caso, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non potrà essere che a tempo parziale;
- le prestazioni di lavoro dovranno svolgersi senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con l'ente di appartenenza;
- deve essere garantito un periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- le ferie annuali devono essere garantite al lavoratore nello stesso periodo, come disposto dal Comune di appartenenza, secondo quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro.
- la fruizione dei singoli periodi di ferie dovrà essere concordata tra il Comune di appartenenza Cassano Spinola ed il Comune di Cabella Ligure, presso cui il dipendente presta attività lavorativa, tenendo conto delle rispettive esigenze di servizio;

4. - l'orario oltre quello d'obbligo contrattuale (oltre le 36 ore), ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, da svolgersi presso il Comune di Cabella Ligure, sarà accertato dallo stesso ente utilizzatore.

ART. 3 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

1. Gli effetti della presente convenzione decorrono dal giorno 5.03.2019 per n. 8 (otto) mesi con possibilità di rinnovo o proroga, compatibilmente con le esigenze dei due enti;

2. Il rapporto convenzionale potrà essere sciolto in qualsiasi momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale disposto da atti deliberativi adottati da entrambe le Amministrazioni interessate;
- Recesso unilaterale da parte di una delle due Amministrazioni contraenti da adottare con atto deliberativo della Giunta, previo preavviso di almeno gg. 60;
- Rinuncia del dipendente interessato supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicato ad entrambe le Amministrazioni. In tale fattispecie la cessazione della stessa decorre dal decimo giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

ART. 4 - STATUS GIURIDICO DEL DIPENDENTE

1. Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso il Comune di provenienza, con le connesse funzioni, prerogative e retribuzioni principali ed accessorie.

ART. 5 – PRESTAZIONI LAVORATIVE

1. Le prestazioni lavorative sono quelle inerenti la categoria di inquadramento, riportate nelle declaratorie di cui all'allegato "A" del CCNL del 31.3.1999 di comparto, nonché quelle attribuite, in base all'organizzazione interna dell'ente.

2. È fatto salvo il principio di esigibilità di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di appartenenza, in quanto professionalmente equivalenti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 165/2001.
3. Il dipendente, sottoscrivendo il presente contratto, si impegna ad adempiere a le mansioni rientranti nella propria competenza nel rispetto delle direttive del Responsabile dell'Area Amministrativa, con la massima diligenza, imparzialità, osservando le disposizioni interne all'Ente ed il codice di comportamento vigenti.
4. Il dipendente dichiara di aver preso visione del codice disciplinare e del codice di comportamento dei dipendenti della P.A. approvato con DPR n. 62 del 16.04.2013 pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
5. Il dipendente dovrà inoltre seguire ogni indicazione impartita ai fini della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché adempiere agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa di settore (D. Lgs 81/2008 e ss. mm. ii.).

ART. 6 – TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il livello retributivo spettante al dipendente, da proporzionarsi alle ore prestate è quello previsto dal vigente CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali con riferimento alla categoria di inquadramento e posizione economica "D1", oltre alla 13 mensilità nonché le indennità spettanti per legge o per contratto. Sulle competenze vengono operate le ritenute di legge.

ART. 7 - RAPPORTI FINANZIARI

1. I rapporti finanziari sono ispirati all'equa suddivisione tra gli Enti convenzionati degli oneri, sulla base della quantificazione del costo delle ore lavorative previste nella presente convenzione;
2. Il Comune di Cassano Spinola, dalla data in cui il presente atto produrrà i suoi effetti provvederà ad erogare alla dipendente di cui trattasi le competenze economiche spettanti per stipendi ed eventuali competenze economiche accessorie, provvedendo al contempo al recupero delle spese, oltre i relativi oneri previdenziali, dovuti dal Comune di Cabella Ligure in esecuzione della presente convenzione;
3. Il Comune di Cabella Ligure provvede, inoltre, direttamente in favore del dipendente, al pagamento delle competenze relative alle 4 ore di cui all'art. 1 comma 557 legge 311/2004, suscettibile di incremento, sulla base delle effettive esigenze e possibilità di bilancio, oltre allo straordinario;
4. Sono totalmente a carico di ciascun Ente, e da questo liquidate direttamente alla dipendente in parola tutte le spese connesse a prestazioni straordinarie, se dovute, eseguite nell'interesse del singolo Ente;
5. Per il rimborso delle spese di viaggio sostenute per gli accessi presso l'ente utilizzatore, il Comune di Cabella Ligure provvede, trimestralmente, a corrispondere direttamente al dipendente, su richiesta scritta, documentata, il rimborso delle relative spese, calcolate nella misura di 1/5 del prezzo al lt. di benzina super, con riferimento all'utilizzo del mezzo proprio, stante la non corrispondenza degli orari degli autobus di linea con l'orario degli uffici,

ART. 8 - NORME FINALI

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti. La presente convenzione, esente da imposta di bollo, sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131\1986.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Cassano Spinola

Per il Comune di Cabella Ligure